2. Entro un termine di tre mesi dalla data di notifica, il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente

Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica del regolamento (CE) n. 1104/2008) *

P7_TA(2010)0161

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2009)0508 – C7-0244/2009 – 2009/0136(NLE))

(2011/C 161 E/27)

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0508),
- visti gli articoli 66 e 67 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0244/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),
- visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7-0126/2010),

- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. nonostante il fatto che il Consiglio consideri il SIS 1 + RE come un piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, nella sua veste di colegislatore per l'istituzione del sistema di informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006) (¹) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva fondi da assegnare allo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire pienamente il controllo e la supervisione parlamentari del processo;
- 3. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE;
- 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
- 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

- (3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.
- (3) Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II, in seguito ai test, si dovrebbe escogitare una soluzione tecnica alternativa le cui implicazioni finanziarie globali andrebbero rese note a tutte le parti interessate.

Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

- (4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. **Andrebbe** istituito un gruppo di esperti **che integri l**'attuale struttura organizzativa.
- (4) È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Nelle conclusioni del Consiglio su SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4-5 giugno 2009, è stato istituito un organismo informale composto di esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione globale del programma, per rafforzare la cooperazione e fornire sostegno diretto degli membri Stati al nucleo centrale del progetto SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente, ai sensi del presente regolamento, un gruppo di esperti, denominato Consiglio di gestione globale del programma (GPMB), a integrazione dell'attuale struttura organizzativa. Al fine di garantire l'efficienza e il rapporto costi-efficacia, i membri del GPMB dovrebbero essere permanenti e il loro numero dovrebbe essere limitato.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

IT

Martedì 18 maggio 2010

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

- (6) Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.
- (6) È necessario adattare il quadro giuridico per consentire la migrazione verso un'eventuale soluzione tecnica alternativa qualora i test dimostrino che SIS II non può essere attuato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere una soluzione tecnica alternativa per lo sviluppo del SIS II centrale. Un'eventuale soluzione tecnica alternativa dovrebbe basarsi sulla migliore tecnologia disponibile, essere efficace in termini di costi ed essere realizzata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'esaustiva valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa. È opportuno stabilire espressamente che il quadro giuridico di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 si applica a tutte le soluzioni, a prescindere dalle caratteristiche tecniche adottate.

Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Poiché il Parlamento è responsabile, in quanto colegislatore, dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del SIS II conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006, e poiché la migrazione è finanziata dal bilancio dell'Unione europea, del quale il Parlamento europeo è altresì corresponsabile, quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale relativo alla migrazione. Dovrebbe essere necessario, prima di passare a un nuovo sistema d'informazione Schengen, un parere favorevole del Parlamento europeo, elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sui risultati della sperimentazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 1 – paragrafo 1

- (-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Il sistema d'informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d'informazione Schengen II (SIS II o da un'eventuale soluzione tecnica alternativa basata sulla migliore tecnologia disponibile e ragionevole in termini di un preciso calendario di attuazione e di efficacia in rapporto ai costi. L'istituzione, l'esercizio e l'uso del nuovo sistema sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006.»

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

(-1 bis) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Qualora l'attuale progetto SIS II sia sospeso e si decida di applicare una diversa soluzione tecnica alternativa, i riferimenti a SIS II di cui al presente regolamento devono essere letti come riferimenti alla soluzione tecnica alternativa».

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 3

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 2

- 2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.
- 2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora si opti per una soluzione tecnica alternativa di cui all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto (3) bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 5

- (3 bis) All'articolo 11, il paragrafo 5 è così modificato:
 - «5. La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7 e dopo che il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole sulla base dei risultati della sperimentazione comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006.»

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1, punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

(3 ter) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5 bis. Lo sviluppo di SIS II può essere realizzato attuando una soluzione tecnica alternativa.»

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 3 quater (nuovo) Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

(3 quater) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. La Commissione elabora e applica un pacchetto di misure supplementari al fine di impedire la fuga di informazioni relative ai dati personali dalla base di dati nonché di garantire la protezione dei dati personali per l'intera durata dei test e della migrazione dal SIS I al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).»

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 1

- 1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.
- 1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 2

- 2. Il GPMB si compone di massimo dieci *esperti*. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto *esperti* e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, *due esperti* e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB *anche altri* funzionari della Commissione interessati *al processo*.
- 2. Il GPMB si compone di massimo dieci membri, dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, che si riuniscono su basi regolari. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB membri interessati e personale competente del Parlamento europeo, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II, con oneri a carico della rispettiva amministrazione o istituzione. Il GPMB può invitare altri esperti a prendere parte alle sue riunioni sulla base del proprio mandato, con oneri a carico della rispettiva amministrazione, istituzione o società.

TESTO DELLA COMMISSIONE

IT

EMENDAMENTO

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 5

- 5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.
- 5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 4

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 17 bis – paragrafo 6

- 6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti».
- 6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti.» Gli stanziamenti necessari per coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente previsti nella programmazione finanziaria 2010-2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 - punto 5

Regolamento (CE) n. 1104/2008 Articolo 19 – paragrafo 1

Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2013.